

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO IMBURGIA

Seduta del 22/05/2025

FATTO

Il ricorrente stipulava nel 2019 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel 2023 previa emissione del conteggio estintivo.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, l'istante si rivolge all'ABF chiedendo il rimborso della quota degli oneri - relativi alla "commissione di attivazione", alle "commissioni di gestione" ed alle "Provvigioni intermediario" - non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, determinati, con metodo pro quota, in complessivi € 1.261.14.

A sostegno di siffatta richiesta, parte istante ha innanzitutto richiamato la normativa in materia, la sentenza resa l'11/9/2019 dalla Corte di Giustizia Europea e la sentenza della Corte Costituzionale 263/22.

L'intermediario con le controdeduzioni ha preliminarmente richiesto la sospensione del procedimento in quanto il Giudice di Pace di P**, dovendo giudicare su una controversia promossa dalla resistente con altra cliente ma attinente alla medesima questione oggetto dell'odierno ricorso, ha sospeso il giudizio rimettendo la questione dell'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48 alla Corte di Giustizia Europea.

L'intermediario nel merito eccepisce e deduce che: il contratto esclude la restituzione della "commissioni di attivazione" e delle "provvigioni per l'intermediario del credito", aventi

natura up front; è stato retrocesso l'importo di € 177,50 a titolo di commissioni di gestione; la rimborsabilità degli oneri up front darebbe luogo ad un arricchimento senza causa a danno dell'intermediario che ha interamente eseguito la sua prestazione; la rimborsabilità delle commissioni per l'intermediario del credito va altresì denegata non essendo l'intermediario l'effettivo accipiens degli oneri in argomento (con conseguente difetto di legittimazione passiva) ed avendo, di contro, il cliente scelto liberamente di essere assistito da un agente in attività finanziaria; la distinzione tra oneri rimborsabili e non, in caso di estinzione anticipata, deve ritenersi riconosciuta dal legislatore nazionale per effetto dell'art. 6-bis, comma 3, del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180; a sostenere la non rimborsabilità dei costi up front è intervenuta di recente la sentenza C 555 del 9 febbraio 2023 con la quale la Corte di Giustizia ha affermato che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione dei soli costi recurring, così come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito in epoca antecedente alla sentenza Lexitor. Tale sentenza – sostiene infatti il resistente - pur riguardando il credito immobiliare, ha chiarito che l'art. 25 par. 1 della direttiva 2014/17 è quasi identico all'art 16 par. 1 della direttiva 2008/48, escludendo così la possibilità di appellarsi a un trattamento differenziato a seconda dell'applicabilità dell'una o dell'altra direttiva. L'intermediario ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto alla riduzione del costo totale di un finanziamento anticipatamente estinto.

Secondo la consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo arbitro la disciplina applicabile va rinvenuta nel combinato disposto degli articoli 121, comma 1, lett. e) TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e 125-sexies TUB – introdotto nel nostro ordinamento con d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, deputato a recepire la Direttiva Europea 2008/48/CE - che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

La materia è stata oggetto di una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che sembra utile ripercorrere brevemente ai fini della decisione da assumere.

La giurisprudenza dell'ABF antecedente alla decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 aveva affermato che nel costo del credito, soggetto a riduzione ai sensi dell'articolo 125-sexies T.U.B., rientrassero solo i costi *recurring* non anche quelli *up-front* e che i primi, se pagati per intero al momento della conclusione del contratto, dovessero rimborsarsi in misura proporzionale al tempo per cui sarebbe ancora durato il finanziamento se non vi fosse stata l'estinzione anticipata.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza "Lexitor") secondo la quale l'art. 16, paragrafo 1, della predetta direttiva 2008/48/CE *"deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza – dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno valore vincolante non soltanto per tutti i giudici dei paesi membri dell'Unione ma anche per gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione - in coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, nella decisione del 17 dicembre 2019 n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui *"a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea ... l'art.125-*

sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

Nell’ambito di detta complessa problematica il legislatore nazionale, con la legge n. 106/2021, ha introdotto, in sede di conversione del D.L. n.73 del 2021, l’articolo 11-octies mediante il quale ha: (i) riformulato la seconda parte dell’articolo 125 sexies, comma 1, TUB adeguandolo alla sentenza “Lexitor” (art. 11-octies comma 1 lett. c) e (ii) limitato temporalmente l’applicabilità del novellato articolo 125-sexies (e di riflesso dei principi “Lexitor”) ai soli contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge 106/2021 mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che *“continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”* (art. 11-octies comma 2).

Sulla nuova normativa il Collegio di Coordinamento è intervenuto con decisione n. 21676 del 15/10/2021 enunciando il seguente principio di diritto *“In applicazione della novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo....., in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.*

Più di recente, risolvendo la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 02/11/2021 - avente ad oggetto l’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73 del 2021 ed in particolare la disciplina intertemporale ivi prevista - la Corte Costituzionale con sentenza del 22 dicembre 2022 n. 263 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione censurata limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”*. Il Giudice delle leggi ha infatti ritenuto la locuzione inequivocabilmente volta a precludere – in violazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – l’efficacia retroattiva della sentenza “Lexitor” e ad escluderne l’applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2021.

Alla luce del suddetto pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi dell’ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”.

In particolare, il Collegio di Coordinamento aveva chiarito che: (a) *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; (b) *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Nella stessa decisione il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le

parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò detto va aggiunto che, secondo l'orientamento di questo Collegio, detti principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11-octies del c.d. decreto "Sostegni bis", sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2 come segue: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

Rilevato, dal quadro d'insieme sopra esposto, come la materia in argomento abbia trovato nella giurisprudenza dell'ABF un solido approdo, il Collegio ritiene di doversi conformare agli orientamenti arbitrali sopra esposti, non rinvenendo motivi per distaccarsene.

Pertanto osserva il Collegio che la decisione Lexitor non può ritenersi smentita o superata dalla sentenza del 9/2/2023 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, avendo questa anzi "valorizzato, a fini decisori, le differenze di "contesto" tra la direttiva 2008/48/CE e la direttiva 2014/17/CE e rimarcato la diversità oggettiva tra le due tipologie di costi sottesi nella pressoché identica formulazione testuale dell'art.16 dell'una e dell'art.25 dell'altra" (Collegio di Milano decisione n. 2894/2023).

Alla luce di quanto precede - ritenuta preliminarmente, sulla scorta degli orientamenti dei Collegi, la legittimazione passiva del resistente in quanto percettore delle somme di cui viene richiesta di restituzione nonché autore del conteggio estintivo e della quietanza liberatoria (Collegio di Coordinamento decisione n. 6816 del 2018 e Collegio di Palermo Decisione n. 14013 del 2022 - con riferimento alla domanda portata alla sua attenzione il decidente ritiene di dovere preliminarmente pronunciarsi sulla richiesta di sospensione formulata dalla resistente.

L'intermediario infatti ha chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del fatto che il Giudice di Pace di P*** – nell'ambito di un giudizio in corso tra l'odierno convenuto ed un terzo - ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea la questione della corretta interpretazione dell'articolo 16 della direttiva 2008/48.

Su analoga richiesta risulta che si sia già è già negativamente pronunciato il Collegio di Palermo nella decisione n. 1500 del 11/02/2025, che sulla base di condivisibili argomentazioni ha ritenuto che *"va preliminarmente affrontata l'eccezione sollevata dall'intermediario in ordine alla sospensione del ricorso. Sul punto si evidenzia che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale o extragiudiziario, come nel caso in esame, dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto."*

La richiesta di sospensione va pertanto denegata.

Nel merito, in via preliminare, si rileva che dagli atti di causa risulta che il finanziamento oggetto di controversia è stato estinto nel corso dell'anno 2023, in corrispondenza della 49ª rata, come da conteggio estintivo depositato in giudizio. Parte ricorrente aveva inizialmente indicato l'estinzione alla 48ª rata, mentre l'intermediario ha individuato il momento estintivo nella 49ª. Considerato che parte ricorrente, con atto del 24 aprile 2025,

ha rinunciato a depositare memorie di replica e non ha formulato contestazioni specifiche alla ricostruzione dell'intermediario, deve ritenersi accertata l'estinzione del finanziamento con la 49ª rata. Tale circostanza è confermata dal conteggio estintivo in atti, dal quale risultano 46 rate regolarmente corrisposte per complessivi € 12.190,00, oltre a tre rate insolute (maggio, giugno e luglio), per € 795,00, per un totale di 49 rate.

Ciò detto, con riguardo alla qualificazione della natura delle commissioni di cui il ricorrente chiede la restituzione, il Collegio ritiene che: le "commissioni di attivazione" e le "provvigioni per l'intermediario del credito" hanno natura *up-front* in quanto volte a remunerare esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto; viceversa le "commissioni di gestione" hanno natura *recurring* in quanto volte a remunerare attività ricorrenti relative alla gestione del finanziamento. Come previsto dal regolamento contrattuale, le suddette commissioni hanno tuttavia già formato oggetto di rimborso secondo il criterio previsto in contratto (pro-rata temporis).

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso della somma di € 1.260,81 calcolata secondo quanto risulta dalla seguente tabella

rate complessive		120	rate scadute		49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue		71	TAN		5,56%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN		37,76%							
Commissioni di attivazione						1.113,00 €	Up front	Curva degli interessi	420,27 €		420,27 €
Commissioni di gestione						300,00 €	Recurring	Pro rata temporis	177,50 €	177,50 €	0,00 €
Provvigioni per l'intermediario del credito						2.226,00 €	Up front	Curva degli interessi	840,54 €		840,54 €
Totale											1.260,81 €

Sulle somme come sopra determinate sono dovuti gli interessi dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.260,81, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI